



# Le Sezioni Unite si pronunciano sugli acquisti personali di beni immobili in regime di comunione legale

**Mauro Paladini**

*Avvocato e Professore associato di Diritto privato*

## SINTESI

**a) L'acquisto di beni immobili (o mobili registrati) personali in regime di comunione legale richiede la partecipazione all'atto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 179, 2° co., c.c.**

Il coniuge non acquirente deve rendere una dichiarazione adesiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la natura personale dell'acquisto, in mancanza della quale il bene cade irreversibilmente in comunione legale.

**b) Tale dichiarazione non ha valore negoziale e ha portata confessoria soltanto quando il coniuge riconosca la provenienza personale del bene o del denaro utilizzato per l'acquisto (art. 179, 1° co., lett. f, c.c.)**

Quando, invece, l'altro coniuge aderisca al proposito del coniuge acquirente di destinare il bene a uso strettamente personale (lett. c) o all'esercizio della professione (lett. d), la dichiarazione costituisce un atto di condivisione di una manifestazione di intenti, che può essere più o meno sincera o affidabile, ma non è una attestazione di fatti,

predicabile di verità o di falsità e, quindi, non può avere funzione di confessione.

**c) Se l'intento manifestato dal coniuge acquirente non è concretamente attuato, l'altro coniuge può agire in giudizio per sentire accertare che il bene è oggetto di comunione legale**

Per affermare la natura personale del bene, occorre accertare quale destinazione il bene abbia effettivamente avuto e, qualora risulti che, ad esempio, sia stato adibito a casa familiare, l'immobile deve ritenersi oggetto di comunione legale.

**d) La natura comune del bene non è opponibile al terzo acquirente in buona fede, avente causa del coniuge titolare apparentemente esclusivo**

Secondo le SS.UU., ciò deriverebbe dall'applicazione analogica dell'art. 1445 c.c., che, invero, fa riferimento alla diversa fattispecie dei terzi subacquirenti aventi causa di colui che abbia acquistato in virtù di un contratto in seguito annullato.

**Cassazione civile, sezioni unite, 28 ottobre 2009, n. 22755<sup>(\*)</sup>**

Pres. Carbone – Est. Nappi – P.M. Pivetti

**Famiglia – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale – Acquisto di beni personali – Partecipazione all'atto da parte del coniuge non acquirente – Natura ricognitiva della dichiarazione del coniuge non acquirente**

*Il coniuge non acquirente di un bene può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. Salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede.*

## » SOMMARIO

1. Il caso – 2. L'ambito del contrasto giurisprudenziale – 3. La dichiarazione del coniuge non acquirente è presupposto «necessario» per la natura personale dell'acquisto – 4. La dichiarazione del coniuge non acquirente è presupposto «necessario» ma non «sufficiente» – 5. La natura ricognitiva della dichiarazione del coniuge non acquirente nel solo caso della «surrogazione reale» di beni personali – 6. La «condivisione della manifestazione di intenti» alla destinazione personale dell'acquisto e il problema dell'inadempimento dell'intento – 7. La possibile alternativa della ricostruzione «contrattuale» dell'art. 179, 2° co., c.c. – 8. L'inopponibilità al terzo di buona fede della natura comune dell'acquisto – 9. Conclusioni

(\*) Per il testo del provvedimento v. in *Fam. pers. succ.*, 2010, 36, con nota di Fantetti.

## 1. Il caso

La vicenda, da cui trae origine l'attesa pronuncia delle Sezioni Unite in tema di acquisti di beni personali nella comunione legale, è simile alle tante che hanno suscitato un diffuso contenzioso in sede di divisione della massa comune: uno dei coniugi (in tal caso, il marito) acquista l'immobile da destinare a casa familiare, ma, per ragioni fiscali, dichiara (mendacemente) di volerlo utilizzare per l'esercizio della propria attività professionale, facendo intervenire all'atto di acquisto l'altro coniuge, il quale (pur consapevole dell'inveritiera circostanza) conferma espressamente tale intento, così come previsto dall'art. 179, 2° co., c.c. al fine della mancata inclusione dell'acquisto all'interno della comunione.

Venutasi a perfezionare, in seguito, un'ipotesi di scioglimento del regime legale (ad es., la separazione personale), il coniuge non acquirente «impugna» la propria dichiarazione sul presupposto della sua mendacità, per ottenere l'accertamento che il bene acquistato è, in realtà, oggetto della massa da dividere in parti eguali (art. 194 c.c.).

Nel caso di specie, inoltre, il bene – trascritto in favore del solo marito acquirente – era stato alienato da quest'ultimo, a sua volta, a un terzo, sicché la moglie aveva promosso, altresì, l'azione per l'annullamento dell'atto *ex art. 184 c.c.*, assumendo che l'alienazione, in quanto avente ad oggetto un bene della comunione legale, avrebbe richiesto anche il suo consenso.

Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione giuridica della dichiarazione resa dal coniuge non acquirente ai sensi dell'art. 179, 2° co., la sentenza statuisce che, essendo stato concretamente destinato a casa familiare, il bene immobile non può essere considerato personale, ma il sopravvenuto accertamento della comunione legale, in ogni caso, non è opponibile al terzo acquirente di buona fede.

## 2. L'ambito del contrasto giurisprudenziale

La pronuncia delle Sezioni Unite si distingue, anzitutto, per linearità e assenza di quelle dotte divagazioni o analisi dottrinali, che hanno appesantito, negli ultimi tempi, alcune pur importanti sentenze di legittimità. Anche la soluzione concreta è – nella sostanza e tenuto conto delle più frequenti ipotesi ricorrenti nella pratica – condivisibile, ma si ha l'impressione che, sviluppando ulteriormente alcune premesse concettuali, si sarebbero potuti evitare aspetti di ambiguità e incertezza, che l'applicazione degli affermati principi di diritto non mancherà, purtroppo, di porre in luce.

Secondo l'ordinanza di rimessione<sup>(1)</sup>, le Sezioni Unite avrebbero dovuto risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi tra due diverse ricostruzioni della qualificazione giuridica e degli effetti

della dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in sede di acquisto compiuto dall'altro coniuge:

a) secondo un primo orientamento<sup>(2)</sup>, tale dichiarazione avrebbe natura «negoziale» e configurerebbe, pertanto, un «rifiuto al coacquisto», successivamente impugnabile soltanto per vizi del consenso o per simulazione, in applicazione delle norme previste per il contratto in generale (*ex art. 1324 c.c.*);

b) secondo la prevalente giurisprudenza<sup>(3)</sup>, invece, la dichiarazione avrebbe natura «ricognitivo-confessoria» dei presupposti oggettivi della natura personale dell'acquisto (art. 179, lett. c, d ed f, c.c.), con l'onere, per il coniuge dichiarante che intenda far valere la mendacità della dichiarazione stessa, di dimostrare i presupposti della revoca della confessione (errore di fatto o dolo: *art. 2732 c.c.*).

Una siffatta descrizione del contrasto giurisprudenziale – così compiuto, in effetti, nell'ordinanza di rimessione – non dava conto, invero, della sostanziale concordanza di soluzioni concrete derivanti dall'adesione all'una o all'altra ricostruzione, stante la difficoltà, per il coniuge non acquirente, di dimostrare in entrambi i casi il vizio del consenso e di ottenere, pertanto, l'accertamento della natura comune dell'acquisto<sup>(4)</sup>.

La sentenza in commento ha il merito di essersi sottratta alla rigida alternativa concettuale proposta dall'ordinanza di rimessione e di aver articolato una soluzione flessibile, che pone correttamente in evidenza la netta differenza tra gli acquisti personali compiuti ai sensi delle lett. c) e d) dell'art. 179 c.c. e quelli effettuati, invece, alla stregua della lett. f). Infatti – secondo le Sezioni Unite – mentre può ammettersi che la dichiarazione *ex art. 179, 2° co., c.c.* abbia natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto (la provenienza «personale» del bene o del denaro impiegato per l'acquisto, come previsto nella lett. f, dell'art. 179 c.c.), viceversa, quando la dichiarazione esprima l'adesione al proposito di destinazione del bene ad uso personale o all'esercizio dell'attività professionale, essa configura una mera «manifestazione di intenti» ed è idonea a precludere l'ingresso del bene nella comunione legale soltanto quando segua «l'effettività di tale destinazione»<sup>(5)</sup>.

A differenza dell'ordinanza di rimessione, quindi, le Sezioni Unite hanno avuto in adeguata considerazione quell'ulteriore orientamento giurisprudenziale<sup>(6)</sup>, secondo il quale – escludendo la natura sia negoziale sia confessoria della dichiarazione del coniuge non acquirente – il giudice del merito, per ritenere la natura personale dell'acquisto, deve verificare l'effettiva sussistenza del requisito oggettivo previsto dalla norma (*art. 179, 1° co., lett. c, d ed f, c.c.*) ed espressamente menzionato nell'atto.

Così inquadrati, dunque, gli esatti confini della problematica interpretativa, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite si snoda attraverso i seguenti fondamentali passaggi.

<sup>(1)</sup> *Cass.*, 30.12.2008, n. 30416, in *Nuova giur. comm.*, 2009, I, 714 ss: per l'analisi dell'ordinanza e delle precedenti soluzioni giurisprudenziali, sia consentito rinviare alla relativa nota di commento di PALADINI, *Alle Sezioni Unite la controversa questione della natura giuridica della dichiarazione del coniuge non acquirente ex art. 179, 2° co., c.c.*

<sup>(2)</sup> *Cass.*, 2.6.1989, n. 2688, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1307, con nota di GALLETTA, *Estromissione di beni dalla comunione legale e consenso del coniuge*.

<sup>(3)</sup> *Cass.*, 19.2.2000, n. 1917, in *Famiglia e dir.*, 2000, 345, con nota di VALIGNANI, *Comunione legale ed esclusione dal coacquisto*; *Cass.*, 6.3.2008, n. 6120, in *Famiglia e dir.*, 2008, 876 ss., con nota di Paladini.

<sup>(4)</sup> In tutti i casi oggetto delle pronunce in precedenza citate, infatti, i Supremi Giudici hanno confermato il rigetto della pretesa del coniuge non

acquirente di sentir dichiarare che la massa dei beni comuni comprendesse l'acquisto controverso.

<sup>(5)</sup> La soluzione è ispirata, in parte, alla tesi di DEL PRATO, *L'esclusione dell'acquisto dalla comunione ex art. 179, 2° co., c.c.*, in *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004, t. I, 453 ss., ove si sostiene che, quando la personalità dell'acquisto deriva non dalla cosa in sé, ma dalla sua destinazione (art. 179, lett. c e d), la dichiarazione del coniuge non acquirente assume valore conformativo di «accordo sull'indirizzo della vita familiare».

<sup>(6)</sup> *Cass.*, 27.2.2003, n. 2954, in *Famiglia*, 2003, 4, 1131, con nota di ARCERI, *La Cassazione ritorna ad occuparsi del «rifiuto del coacquisto»: un fermo all'autonomia negoziale dei coniugi*, e 1145, con nota di PACE, *Ancora a proposito del c.d. «rifiuto del coacquisto» nel regime patrimoniale tra coniugi*.

### 3. La dichiarazione del coniuge non acquirente è presupposto «necessario» per la natura personale dell'acquisto

Per quanto tale profilo non fosse oggetto dell'ordinanza di rimesione, le Sezioni Unite dettano un principio di diritto, che apporta un contributo di assoluta chiarezza nell'applicazione dell'art. 179, 2° co., c.c., stabilendo che la partecipazione del coniuge non acquirente è imprescindibile e non ammette equipollenti ai fini della mancata inclusione del bene nella comunione legale.

Il problema concerne, infatti, le conseguenze dell'assenza del coniuge all'atto di acquisto compiuto dall'altro; se, cioè, da tale assenza derivi l'«irreversibilità» dell'acquisto in favore della comunione legale ovvero residui, per il coniuge acquirente, la possibilità di fornire comunque la prova dell'esistenza dei presupposti oggettivi della natura personale dell'acquisto.

A tale interrogativo, la prevalente dottrina<sup>(7)</sup> – sin dai primi anni successivi all'entrata in vigore della riforma – aveva fornito la risposta più rigorosa: in difetto della partecipazione del coniuge non acquirente e del riconoscimento da parte di quest'ultimo della natura personale del bene, l'acquisto deve ritenersi oggetto di comunione legale, senza alcuna possibilità per il coniuge acquirente di dimostrare la sussistenza del presupposto oggettivo per il perfezionamento dell'acquisto personale<sup>(8)</sup>.

Sennonché, la Corte di Cassazione<sup>(9)</sup> – chiamata a giudicare una fattispecie di permuta di bene immobile, alla cui stipulazione non aveva partecipato l'altro coniuge – aveva ritenuto di accogliere l'opposta soluzione, volta a consentire al coniuge acquirente di fornire la prova della natura personale dell'acquisto attraverso la dimostrazione che il bene permutato fosse un bene personale in quanto pervenuto da successione ereditaria. Nell'argomentare tale soluzione, la Suprema Corte affermava che l'attestazione ex art. 179, 2° co., c.c. della provenienza personale del corrispettivo impiegato per l'acquisto è necessaria soltanto quando può essere «obiettivamente incerto» se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o beni personali, ma tale onere non sussiste qualora sia «obiettivamente certo» il carattere personale del corrispettivo, come appunto nel caso di permuta di bene personale<sup>(10)</sup>.

Analoga soluzione veniva successivamente accolta dai Giudici di legittimità<sup>(11)</sup> con riguardo all'acquisto di beni mobili effettuato senza che il coniuge acquirente renda la dichiarazione di cui

all'art. 179, 1° co., lett. f), c.c., in un caso di utilizzo della somma ricavata dalla vendita di beni personali per l'acquisto di titoli azionari. L'inciso «purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto», contenuto nella citata lett. f) dovrebbe essere riferito, infatti – secondo la Corte – esclusivamente «...alle fattispecie nelle quali possa essere obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento (o l'investimento) di denaro avuto per donazione o per eredità o sia frutto dello scambio di beni egualmente personali». Lo scopo della dichiarazione di cui alla lett. f) dell'art. 179 è quello – si afferma nella motivazione della sentenza – di rendere conoscibile la provenienza del denaro impiegato per l'acquisto allorché l'acquirente stesso sia nella disponibilità non solo di denaro o di beni personali, ma anche di denaro o di beni pervenutigli *aliunde*, ad esempio dai proventi del suo lavoro: in tal caso, infatti, oggetto del reinvestimento o della permuta potrebbero essere tanto i primi quanto i secondi, a scelta del coniuge che li possiede entrambi, con la conseguenza che in tal caso si rende necessaria, nei confronti tanto dell'altro coniuge quanto dei terzi, la dichiarazione prevista dalla norma in esame. Quando, invece, tale duplicità di mezzi non sussista e ciò sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge, la dichiarazione di cui alla lett. f) sarebbe superflua, sicché sarebbe irragionevole attribuire alla sua semplice omissione irreversibili effetti sostanziali di natura traslativa<sup>(12)</sup>.

Tornando in seguito a occuparsi dell'ipotesi prevista dall'art. 179, 2° co., c.c., la Suprema Corte<sup>(13)</sup> ha affermato che, in mancanza della partecipazione e della dichiarazione dell'altro coniuge, il bene immobile diviene oggetto di comunione legale, stante l'oggettiva ambiguità della provenienza del denaro impiegato per l'acquisto immobiliare. La «necessità» che all'atto di acquisto di beni immobili partecipi il coniuge non acquirente, per l'effetto di non includere il bene in comunione legale, discende – ad avviso della Corte – dagli «evidenti profili di particolare certezza che (nell'ottica del codice del 1942) debbono accompagnarsi alla circolazione dei beni in questione; esigenze di certezza sintetizzate dal particolare meccanismo di pubblicità per essi contemplato, e rappresentato dalla trascrizione»<sup>(14)</sup>.

Le Sezioni Unite – con la sentenza in epigrafe – affermano il principio della necessità della partecipazione del coniuge, al fine di consentire la personalità dell'acquisto, e ciò ristabilisce una

intendersi – per i beni mobili – in senso assoluto tra i coniugi (in conformità al disposto dell'art. 195 c.c., che ammette implicitamente anche la prova testimoniale o indiziaria), e, nei confronti dei terzi, con il limite dell'art. 197 c.c., secondo il quale la proprietà individuale del bene può essere opposta soltanto in virtù di un atto avente data certa.

<sup>(13)</sup> **Cass., 24.9.2004, n. 19250**, in *Vita notarile*, 2005, 119, con nota di Russo, *La circolazione dei beni personali*.

<sup>(14)</sup> La sentenza si segnala per gli sforzi argomentativi volti a dimostrare la piena compatibilità tra le sue statuizioni e i precedenti giurisprudenziali sul punto. Ad avviso dei Supremi Giudici, infatti, la ritenuta necessità della partecipazione del coniuge all'atto di acquisto compiuto dall'altro mediante compravendita non contrasterebbe con il principio affermato dalla sentenza n. 1556 del 1993, giacché, nel diverso caso di acquisto realizzato attraverso un contratto di permuta, le esigenze di «certezza» possono risultare equipollentemente soddisfatte anche sulla base delle risultanze assicurate dal sistema della continuità delle trascrizioni, nonostante il difetto della dichiarazione ricognitiva del coniuge non acquirente. La conseguenza è, pertanto, quella di ritenere la partecipazione del coniuge dell'acquirente «superflua» nel caso di permuta di altro bene personale (stante, in tal caso, la «certezza» della provenienza personale dell'oggetto dello scambio) e, invece, «necessaria» nel caso di acquisto compiuto con denaro (a causa dell'impossibilità di accertare la natura personale di un bene fungibile come il denaro). Sul punto, per approfondimenti, sia consentito rinviare a PALADINI, *Il «contratto» di esclusione dei beni personali dalla comunione legale*, in *Famiglia*, 2006, 453 ss.

<sup>(7)</sup> SCHLESINGER, sub art. 179 c.c., in *Comm. Carraro, Oppo e Trabucchi*, Padova, 1977, I, 407; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, Milano, II, 1995, 493; SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, I, t. 1, III, 1983, 219; RADICE, *La comunione legale tra coniugi: i beni personali*, in *Il diritto di famiglia*, a cura di Bonilini-Cattaneo, Torino, II, 1997, 155; ANELLI, *Il matrimonio*, Milano, 1998, 161; AULETTA, *Gli acquisti ricompresi in comunione*, in *Tratt. Bessone*, IV, t. II, a cura di Auletta, Brusciuglia, Dogliotti, Figone, Torino, 1999, 216.

<sup>(8)</sup> In questo senso anche le prime applicazioni della norma nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano 21.12.1981, in *Dir. famiglia*, 1983, 128; Trib. Catania 14.12.1989, in *Dir. famiglia*, 1990, 556.

<sup>(9)</sup> **Cass., 8.2.1993, n. 1556**, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 270, con nota di Balboni.

<sup>(10)</sup> La pronuncia aderiva alla tesi sostenuta in dottrina, in particolare, da G. GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, Trieste, 1981, 92 s.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II, Milano, 2001, 3ª ed., 107, nt. 109; BARBIERA, *La comunione legale*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, III, t. 2, 1982, 429.

<sup>(11)</sup> **Cass., 18.8.1994, n. 7437**, in *Nuova giur. comm.*, 1995, I, 551, con nota di REGINE, *Nuove prospettive in tema di «rifiuto del coacquisto»*. La stessa soluzione è stata accolta, recentemente, da **Cass., 25.9.2008, n. 24061**, in *Vita notarile*, 2009, I, 335.

<sup>(12)</sup> Con le sentenze del 1993 e 1994 sembrava, dunque, che la giurisprudenza avesse accolto la prospettiva della libertà di prova della natura personale dei beni acquistati senza la dichiarazione di cui all'art. 179 lett. f) o senza la partecipazione del coniuge non acquirente: libertà di prova da

regola di certezza assai propizia in materia di titolarità e circolazione di beni immobili<sup>(15)</sup>.

#### 4. La dichiarazione del coniuge non acquirente è presupposto «necessario» ma non «sufficiente»

Non può, tuttavia, la sola partecipazione e l'adesione alla personalità dell'acquisto dell'altro coniuge essere altresì «sufficiente» a impedire la caduta del bene in comunione legale, posto che, se così fosse, risulterebbe assolutamente svilita la statuizione normativa riguardante i requisiti oggettivi di cui alle lett. c), d) ed f). Tale condivisibile affermazione della Suprema Corte rappresenta, anzitutto, una netta smentita della tesi del c.d. «rifiuto al coacquisto», rispetto alla quale la motivazione della sentenza ribadisce i principali argomenti in senso contrario.

In primo luogo, il sistema definito dagli artt. 177 e 179, 1° co., c.c., sancisce che l'inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell'acquisto di un bene da parte di ciascun coniuge in costanza di matrimonio e soltanto la natura effettivamente personale del bene ne determina l'esclusione dalla comunione. «Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere *ad libitum* determinati beni dalla comunione – si legge nella sentenza – lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall'art. 179, 2° co., c.c.».

Invero, la prospettiva del c.d. «rifiuto al coacquisto» – accolta da Cass. n. 2688 del 1989<sup>(16)</sup> – nella misura in cui consente ai coniugi di derogare di volta in volta alla regola della comunione degli acquisti, trasforma la comunione legale in un mero regime di amministrazione dei beni per il quale i coniugi possono optare, a seconda delle contingenti convenienze, al momento di ogni singolo acquisto<sup>(17)</sup>.

La tesi è in assoluta antitesi, inoltre, non soltanto con la lettera dell'art. 179, 2° co., c.c. (che subordina il mancato ingresso del bene in comunione legale alla ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui alle lett. c), d), ed f) del 1° co., ma anche con l'art. 191, 2° co., c.c., che ammette lo scioglimento parziale della comunione legale limitatamente all'estromissione dell'azienda coniugale mediante una convenzione matrimoniale.

#### 5. La natura ricognitiva della dichiarazione del coniuge non acquirente nel solo caso della «surrogazione reale» di beni personali

Ma le Sezioni Unite non prestano integrale adesione neppure alla tesi della natura meramente ricognitiva della dichiarazione del coniuge in tutti i casi previsti nell'art. 179 c.c. Come in precedenza accennato, infatti, la sentenza pone una netta distinzione tra l'acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio (lett. f) e

l'acquisto di beni da destinare a uso strettamente personale o professionale: solo nel primo caso – si afferma – «può ammettersi che la dichiarazione (...) abbia natura ricognitiva e portata confessoria», dato che essa risulta descrittiva di una situazione di fatto. Allorché, invece, la dichiarazione si riferisca alla futura destinazione del bene, si tratta di una «manifestazione di intenti» che «... può essere più o meno sincera o affidabile, ma non è una attestazione di fatti, predicabile di verità o di falsità; e quindi, secondo quanto prevede l'art. 2730 c.c., non può avere funzione di confessione».

Entrambe le affermazioni destano perplessità.

Soltanto apparentemente, infatti, risulta convincente la prima affermazione, secondo la quale la provenienza «personale» del bene o del denaro impiegato per l'acquisto configura un «fatto» suscettibile di essere riconosciuto e confessato dall'altro coniuge. In realtà, molto più spesso, la natura personale del bene o del denaro *a quo* è il frutto di una valutazione di carattere giuridico, che assai difficilmente si presta ad essere ricondotta nella categoria della confessione. Si pensi, ad esempio, a una permuta effettuata con un bene acquistato per usucapione (o ad altro titolo originario) oppure ottenuto a titolo di donazione indiretta: in tali casi, la natura personale del bene permutato dipende da una qualificazione tecnico-giuridica, che non si comprende per quale ragione il legislatore abbia ritenuto di affidare alla ricognizione «confessoria» dell'altro coniuge.

Anche con riguardo all'impiego di una certa somma di denaro per il compimento di un acquisto non appare appropriata la qualificazione alla stregua di «riconoscimento confessorio». Si pensi, infatti, all'ipotesi in cui il coniuge abbia riversato sul medesimo conto corrente a sé intestato sia le somme provenienti dalla propria attività lavorativa o professionale (art. 177, lett. c, c.c.) sia le somme provenienti da una successione ereditaria in proprio favore. In tal caso, il prelievo del corrispettivo necessario all'acquisto di un bene non può costituire oggetto di una «confessione» da parte dell'altro coniuge in ordine alla sicura provenienza del denaro da quella sola porzione ottenuta per effetto di successione, posto che la fungibilità del denaro si rivela assai meno confutabile di qualsivoglia attestazione *contra se* che il coniuge assuma arditamente di compiere allo scopo di consentire l'acquisto personale in favore dell'altro.

Non si comprende, inoltre – ammesso, per ipotesi, che la provenienza personale del bene o del denaro possa essere oggetto di una confessione – perché il legislatore abbia ritenuto di introdurre una siffatta ipotesi «speciale» di confessione, piuttosto che ritenere applicabile la regola generale secondo cui, in caso di controversia, ciascuna parte può confessare le circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte (art. 2730 c.c.).

<sup>(15)</sup> Resta, invece, impregiudicata la soluzione del problema del capriccioso rifiuto del coniuge di partecipare all'acquisto dell'altro in presenza dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 179, 1° co., c.c.: a fronte della tesi di chi ritiene applicabile l'art. 181 c.c. per ottenere l'autorizzazione giudiziale all'acquisto del bene personale (A. e M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico alla l. 19.5.1975, n. 151*, Milano, I, 1975, 533), è stata autorevolmente sostenuta in dottrina l'illiceità del rifiuto alla partecipazione e, conseguentemente, l'obbligo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. a causa della caduta del bene in comunione legale: BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2006, 4ª ed., 116.

<sup>(16)</sup> Per la tesi favorevole al rifiuto del coacquisto, in dottrina SCHLESINGER, sub art. 179 c.c., in *Comm. Cian, Oppo e Trabucchi*, III, Padova, 1992, 77; MASTROPAOLO-PITTER, *ibidem*, 340 ss.; AULETTA, *Acquisti ricompresi in*

*comunione*, in *Tratt. Bessone*, cit., 49; A. BECCARA, *I beni personali*, in *Tratt. Zatti*, Milano, 2002, III, 210 ss.; OBERTO, *I beni personali*, in *Tratt. Ferrando*, Bologna, 2008, 2, 444 ss.

<sup>(17)</sup> Ammettendo, del resto, la derogabilità occasionale del regime patrimoniale legale, la regola stabilita per gli acquisti dei coniugi in comunione legale rischia di perdere ogni effettivo contenuto precettivo e la stessa nozione di «regime patrimoniale» viene ad affievolirsi fino al rango di generico accordo programmatico dei rapporti patrimoniali tra coniugi, suscettibile di non ricevere mai concreta applicazione in sede di effettivo arricchimento patrimoniale della comunità familiare. Sia consentito rinviare, sul punto, a PALADINI, *Scioglimento della comunione legale e divisione dei beni*, in *Tratt. Bessone*, IV, t. II, a cura di Auletta, Bruscuoglia, Dogliotti, Figue, Torino, 1999, 436.

## 6. La «condivisione della manifestazione di intenti» alla destinazione personale dell'acquisto e il problema dell'inadempimento dell'intento

«Non può attribuirsi natura ricognitiva – affermano le Sezioni Unite – alla dichiarazione con la quale uno dei coniugi esprima condivisione dell'intento dell'altro coniuge di destinare alla propria attività personale il bene che viene acquistato».

Anche in tal caso appare condivisibile il risvolto «negativo» dell'affermazione, nella parte in cui rinnega la precedente tesi della natura confessoria, ma suscita perplessità la parte *construens*, quella in cui si afferma che la dichiarazione del coniuge non acquirente costituisce la «condivisione dell'altrui manifestazione di intenti».

Occorre chiedersi, infatti – ma, sul punto, la Suprema Corte non fornisce, purtroppo, alcuna risposta – come debba qualificarsi giuridicamente un simile atto. Soltanto alla luce della serrata critica mossa dalla sentenza alla tesi del rifiuto al coacquisto sembrerebbe potersi evincere che la natura sia quella di mero atto giuridico, tanto singolare nel contenuto (la condivisione dell'altrui intento) quanto rilevante negli effetti (posto che la sua eventuale mancanza determina la caduta del bene nella comunione legale).

Ancor più preoccupanti appaiono, sul piano della certezza delle situazioni giuridiche, le conseguenze del mancato adempimento dell'intento espresso dal coniuge-acquirente. Se è vero, infatti, che – come si legge nella sentenza – «quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l'effettività di tale destinazione a determinarne l'esclusione dalla comunione», occorrerebbe stabilire quando e con quali modalità possa ritenersi consumato il mancato adempimento dell'intento a suo tempo manifestato. Inoltre, la destinazione del bene all'esercizio della professione può essere rimandato a un tempo futuro o deve essere immediatamente successivo all'acquisto? E nel caso di immobile che subisca modifiche della sua destinazione o sia utilizzato in parte come abitazione familiare e in parte come studio professionale, si dovrà ritenere la natura personale o comune dell'acquisto?

A questi interrogativi dovrà fornire risposta, se possibile, la successiva elaborazione giurisprudenziale, ma, allo stato, è consentito dubitare che la soluzione accolta nella sentenza in commento si distingua, da questo punto di vista, per rigore ricostruttivo e prevedibilità di implicazioni applicative.

## 7. La possibile alternativa della ricostruzione «contrattuale» dell'art. 179, 2° co., c.c.

Le difficoltà applicative sopra illustrate inducono a chiedersi se non potesse essere indagata una soluzione alternativa in grado di valorizzare, da un lato, i requisiti obiettivi indicati dal legislatore

e, dall'altro, l'autonomia negoziale dei coniugi relativamente alla formazione della massa patrimoniale comune.

In tal senso, si potrebbe ritenere, invero, che l'esclusione dei beni previsti nell'art. 179, 2° co., c.c. derivi da «accordo» tra i coniugi, al quale, alla luce del suo evidente carattere patrimoniale, deve essere riconosciuta natura contrattuale<sup>(18)</sup>. Tale contratto di «mancata inclusione» del bene in comunione legale presuppone l'obiettiva sussistenza del requisito previsto dalla legge e si configura in modo diverso in funzione del predetto elemento legale: a) nel caso di bene che voglia essere adibito a uso strettamente personale o all'esercizio della professione, il contratto di esclusione del bene dalla comunione legale costituisce un accordo sulla «destinazione» del bene che, in quanto accettata dal coniuge non acquirente, permette la deroga alla regola acquisitiva dell'art. 177, lett. a), c.c.;

b) nell'ipotesi di bene acquistato col prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, si tratta di un accordo sull'«impiego» del denaro o del bene che, altrimenti, non potrebbe essere sottratto all'operatività *ipso iure* della regola acquisitiva del regime di comunione.

Deve ritenersi, pertanto, che il legislatore abbia ritenuto di limitare la preclusione all'ingresso in comunione legale ai soli beni per i quali entrambi i coniugi concordino sulla destinazione personale o professionale di essi o sulla surrogazione reale di preesistenti beni personali. È, dunque, la «volontà» dei coniugi a permettere che determinate categorie di beni – o in funzione della loro destinazione o in considerazione dell'origine del loro acquisto – possano essere esentati *ab origine* dal regime di comunione legale.

La principale obiezione, che potrebbe essere mossa a una siffatta ricostruzione della natura della partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge, consiste nell'assoluta infungibilità e incoercibilità della volontà del coniuge non acquirente: quest'ultimo potrebbe porre, cioè, il «veto» alla mancata esclusione del bene dalla comunione legale, senza alcun rimedio cui l'altro coniuge possa ricorrere per conseguire e fare accertare l'esclusività dell'acquisto in proprio favore. Deve osservarsi, tuttavia, che l'art. 177, lett. a), c.c. si pone come regola generale di comunione degli acquisti, rispetto alla quale le norme sui beni personali hanno natura eccezionale e non esprimono alcun principio generale né tutelano un «diritto» del coniuge al patrimonio personale in costanza di comunione legale<sup>(19)</sup>.

Orbene, se nel caso di beni mobili, si può concedere che la destinazione del bene all'uso strettamente personale o all'esercizio della professione possa essere oggetto di prova in concreto da parte del coniuge acquirente, in ragione del valore solitamente modesto dei beni stessi, nel caso di beni immobili o mobili registrati la legge ha richiesto un contratto tra le parti, quale specifica attuazione della più generale regola dell'accordo circa l'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.)<sup>(20)</sup>.

<sup>(18)</sup> Per un tentativo di ricostruzione della natura «contrattuale» dell'accordo di esclusione del bene dalla comunione legale, si consenta nuovamente il rinvio a PALADINI, *Il «contratto» di esclusione dei beni personali dalla comunione legale*, in *Famiglia*, 2006, 449 ss.

<sup>(19)</sup> L'art. 179, lett. a), c.c. è l'unica previsione che circoscriva nettamente l'ambito oggettivo del patrimonio personale, ma si tratta di una norma che, in virtù del criterio meramente logico-temporale della natura dell'acquisto, è priva di un effettivo significato precettivo. Tutte le altre ipotesi contenute nell'elencazione dell'art. 179 c.c. rappresentano, invece, fattispecie flessibili, nelle quali l'attenzione del legislatore si incentra maggiormente sulla «funzione» dell'acquisto piuttosto che sulla necessità di preservare il coniuge acquirente da pretese provenienti dall'altro coniuge.

<sup>(20)</sup> Così ricondotto all'interno dell'area contrattuale l'accordo tra i coniugi ex art. 179, 2° co., c.c., – mentre la provenienza personale del bene o del denaro (lett. f) può essere ritenuta l'oggetto di una presupposizione tra le parti – nei diversi casi delle lett. c) e d), l'effettiva «destinazione» del bene all'esercizio della professione o all'uso strettamente personale si configura alla stregua di un evento condizionante di tipo risolutivo (condizione potestativa semplice) che, in ipotesi di mancata verifica, legittimerebbe l'altro coniuge e i terzi a pretendere la retrocessione *ex tunc* dell'acquisto all'interno della comunione legale, oppure di un comportamento dovuto, la cui mancata attuazione consentirebbe all'altro coniuge di agire per la risoluzione del contratto.

### 8. L'inopponibilità al terzo di buona fede della natura comune dell'acquisto

La sentenza affronta, infine, il problema della tutela del terzo il quale, acquistando dal coniuge che, sulla base delle risultanze della trascrizione, appare il titolare esclusivo del bene, si veda convenire in giudizio dall'altro coniuge per l'annullamento del suo atto di acquisto ex art. 184 c.c., sul presupposto secondo cui, non essendo seguita alla manifestazione di intenti l'effettiva destinazione del bene, quest'ultimo costituisce oggetto di comunione legale.

La condivisibile soluzione di fare salvo l'acquisto del terzo in buona fede si fonda su un argomento analogico assai discutibile. Affermano, infatti, le Sezioni Unite che «all'azione proposta a norma dell'art. 184 c.c. è applicabile la disposizione dell'art. 1445 c.c., (...) sicché deve ritenersi che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede».

L'affermazione è il frutto di un equivoco. Invero, la sentenza di annullamento del contratto – proprio ai sensi dell'art. 1445 c.c. – è pienamente retroattiva (c.d. «retroattività reale») e i soli diritti immuni da pregiudizio sono quelli acquistati dai terzi «sub acquirenti» in buona fede aventi causa di colui che abbia acquistato in virtù del contratto annullato. Qualora, invece, la parte acquirente non abbia compiuto alcun atto di alienazione, la sentenza di annullamento travolge il suo acquisto, senza che sia prevista alcuna rilevanza né per il titolo (oneroso o gratuito) dell'acquisto né per la condizione soggettiva (buona o mala fede).

Anche nel caso dell'art. 184 c.c. si deve affermare la piena retroattività della sentenza tra le parti, sicché l'eventuale applicazione analogica dell'art. 1445 c.c. sarebbe predicabile nella sola ipotesi (estranea alla fattispecie decisa dalla Suprema Corte) di eventuale successiva alienazione del bene a un terzo subacquirente.

Senonché, l'art. 184 c.c. rappresenta una previsione anomala, nella quale un soggetto (il coniuge pretermesso nell'atto di alienazione) è legittimato a proporre l'azione di annullamento di un contratto stipulato da altri soggetti (l'altro coniuge ed il terzo acquirente). Tale peculiarità pone concretamente l'esigenza di tutelare l'eventuale incolpevole affidamento del «terzo-contrattante» circa l'estraneità alla comunione legale del bene oggetto del contratto di acquisto, poiché costui acquista un bene che, sulla base dei registri immobiliari, «appare» un bene personale del soggetto alienante, ma che, invece, si scopre successivamente

essere oggetto di comunione legale per mancata destinazione al dichiarato uso personale o professionale<sup>(21)</sup>.

Piuttosto che l'applicazione analogica dell'art. 1445 c.c. – stante l'assoluta differenza tra le due fattispecie rispettivamente costituite dagli effetti dell'annullamento del contratto tra le originarie parti stipulanti (art. 184 c.c.) e dagli effetti del medesimo annullamento nei confronti del terzo sub acquirente (art. 1445 c.c.) – risulta più appropriato, dunque, il richiamo ai principi in tema di «apparenza giuridica» che, come nel caso dell'**art. 1415, 1° co., c.c.**, fanno salvo il diritto di colui che, in buona fede, abbia confidato sulla corrispondenza tra l'apparenza (la natura personale del bene) e la realtà (l'appartenenza del bene stesso alla comunione legale)<sup>(22)</sup>. Della c.d. «apparenza giuridica» sussistono, invero, sia il requisito oggettivo – consistente nella formale intestazione esclusiva del bene, quale ricavabile in base alle risultanze pubblicitarie – sia il requisito soggettivo della buona fede (che potrà essere presunta secondo il principio generale dell'**art. 1147 c.c.**).

### 9. Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite pone alcuni punti fermi, che si auspica non siano più oggetto di dubbi o incertezze in futuro:

- a) la «necessità» che il coniuge partecipi all'acquisto e renda la sua dichiarazione adesiva in ordine alla sussistenza del requisito per la personalità dell'acquisto;
- b) il definitivo abbandono della tesi dell'ammissibilità del «rifiuto al coacquisto»;
- c) la smentita che si possa configurare una «confessione» rispetto al proposito di destinazione futura del bene acquistato dall'altro coniuge;
- d) la tutela dell'avente causa del coniuge che «apparentemente» risulti titolare esclusivo del bene.

Si sono sottolineati, tuttavia, alcuni aspetti di incertezza che la mancata adesione alla prospettiva dell'accordo negoziale tra i coniugi presenta sia sotto il profilo della qualificazione giuridica della dichiarazione sia sotto quello della mancata attuazione della destinazione del bene a suo tempo proclamata nell'atto di acquisto. È plausibile ipotizzare, in particolare, che, in sede di circolazione immobiliare, i possibili acquirenti di un bene personale appartenente a un coniuge in comunione legale siano avvisati dell'opportunità di verificare l'effettiva sussistenza del requisito oggettivo dell'uso strettamente personale (lett. c) o dell'utilizzo a scopi professionali (lett. d), al fine di prevenire possibili azioni da parte dell'altro coniuge che rivendichi l'inclusione del bene nella comunione legale. E ciò certamente non agevolerà la certezza dei traffici giuridici. ■

<sup>(21)</sup> In giurisprudenza, il problema si è già posto nell'ipotesi di acquisto compiuto da un coniuge in epoca successiva alla riconciliazione personale: in tal caso, la reviviscenza automatica del regime legale, rende l'acquisto comune ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c., ma, in caso di mancata pubblicizzazione dell'evento riconciliativo ai sensi dell'art. 69, lett. f), d.p.r. 3.11.2000, n. 394 (Ordinamento dello Stato Civile), i terzi possono ragionevolmente ritenere che il bene appartenga esclusivamente al coniuge che lo ha acquistato. **Cass., 5.12.2003, n. 18619**, in *Famiglia e dir.*, 2004, 253, con nota di Sesta – con motivazione parimenti discutibile – ha deciso di applicare analogicamente l'art. 1445 c.c. e di salvaguardare, pertanto, l'acquisto della controparte-contrattante in

presenza dei presupposti della «buona fede» e, altresì, del «titolo oneroso» dell'acquisto.

<sup>(22)</sup> Per amplissimi approfondimenti sul contenuto e i limiti applicativi dell'art. 1415, 1° co., c.c., ANELLI, *Simulazione e interposizioni*, in *Tratt. Roppo*, III, *Effetti*, a cura di Costanza, Milano, 2006, 685 ss. Per l'applicazione dell'art. 1415, 1° co., c.c. all'azione di accertamento della natura comune dell'acquisto, promossa dal coniuge non acquirente, già SCHLESINGER, sub *art. 179 c.c.*, in *Comm. Carrara, Oppo e Trabucchi*, cit., 408 s., il quale sottolineava opportunamente che «alla creazione della situazione apparente ha contribuito anche il coniuge danneggiato dalla dichiarazione di esclusione». Sulla figura dell'apparenza giuridica, *ex plurimis*, SACCO, *Apparenza*, in *Digesto civ.*, Torino, 1987, I, 353 ss.